



Bando di procedura selettiva per l'attribuzione ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Milano dell'incentivo una tantum previsto dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010 n. 240

- ANNO 2011 -

IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ed in particolare gli articoli 36 e 38 che dettano disposizioni in merito alla progressione economica nei ruoli dei professori e dei ricercatori;
- VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 9, comma 21, che ha disposto la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli 6, comma 14, e 29, comma 19;
- VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 314 "Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico - art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2013, n. 665 "Criteri e modalità per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO il Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale del 4.6.2015 reg al. n. 0295488;
- VISTA la nota prot. 740 del 15 maggio 2012 con la quale il Ministero ha ripartito tra gli atenei le risorse per l'anno 2011, attribuendo all'Università degli Studi di Milano la quota di euro 905.717,00 da ripartire a seguito di selezione tra i professori e ricercatori destinatari dell'intervento di cui all'art. 29, comma 19, della legge 240/2010;
- CONSIDERATO che l'incentivo deve essere attribuito per l'anno 2011 al cinquanta per cento dei soggetti ammissibili che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria come previsto dall'art 3 del Regolamento;
- CONSIDERATO che, ai sensi dei decreti ministeriali sopra citati, ciascuna università distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica nell'anno di riferimento dei soggetti ammissibili per ruolo e fascia, con facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino ad un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo e fascia;
- VISTO la delibera del 26 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle risorse che può destinare a diverso ruolo o fascia, pari ad un terzo di quelle assegnate per il 2011, ha disposto che la metà delle stesse vengano destinate ai ricercatori e della restante metà il sessantasei per cento siano destinate ai professori associati e il trentatré per cento ai professori ordinari;
- VISTA la circolare prot. 0014787 del 09 giugno 2015 con la quale sono stati pubblicizzati gli elenchi provvisori, distinti per anno, fascia e ruolo, degli aventi diritto a partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione dell'incentivo per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- VISTO il D.R. 17384 del 30 giugno 2015 con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi, distinti per anno fascia e ruolo, degli aventi diritto a partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione dell'incentivo per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- CONSIDERATO che è necessario attivare la procedura per la selezione dei candidati destinatari



dell'intervento di cui all'art. 29, comma 19 della Legge 240/2010 per l'anno 2011;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura

1. E' indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata all'attribuzione ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Milano dell'incentivo una tantum per l'anno 2011, previsto dall'art. 29 comma 19 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo criteri di merito accademico e scientifico.
2. Ai fini della presente procedura, la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato deve essere posseduta dall'interessato nell'anno 2011.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'attribuzione dell'incentivo di cui all'art. 1 del bando i ricercatori a tempo indeterminato che nell'anno 2011 avrebbero maturato la classe o scatto, ai sensi degli artt. 36 e 38 del DPR 382/80, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 21 della Legge 22/2010 che hanno disposto il blocco delle progressioni economiche stipendiali.
2. L'elenco definitivo dei ricercatori a tempo indeterminato aventi i requisiti per la partecipazione alla presente procedura è reso disponibile sul sito Internet dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.unimi.it/ateneo/91346> , contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di selezione.
3. Ad eccezione dei ricercatori a tempo indeterminato già cessati dal servizio, possono partecipare alla procedura solo coloro che abbiano pubblicato sul sito web d'Ateneo il proprio curriculum vitae.
4. Sono esclusi dal beneficio coloro che siano cessati dal servizio o abbiano cambiato qualifica in una data antecedente rispetto a quella prevista per l'avanzamento nella rispettiva classe o scatto nell'anno 2011.
5. Sono inoltre esclusi dall'erogazione del beneficio:
 - a) coloro che hanno già percepito l'incentivo una tantum presso altro Ateneo presso il quale hanno prestato servizio;
 - b) coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per condanna penale passata in giudicato che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.
6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione.
7. Il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti di ammissione previsti.

Art. 3

Attività valutabili

1. La valutazione comparativa dei candidati avviene sulla base delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio immediatamente precedente all'anno 2011.
2. Le attività didattiche sono valutate con riferimento agli anni accademici, mentre l'attività di ricerca e quella gestionale sono valutate con riferimento agli anni solari.
3. Per l'attribuzione dell'incentivo relativo all'anno 2011 sono prese in considerazione le attività svolte nel triennio 2008/2010 secondo le seguenti modalità:
 - a) attività didattiche svolte negli anni accademici 2007/2008 - 2008/2009 - 2009-2010;
 - b) attività gestionali e di ricerca svolte dall'1.1.2008 al 31.12.2010.



4. Rientrano nelle attività gestionali le cariche in Organi istituzionali (monocratici e collegiali) e in Organismi istituiti a livello centrale nonché gli incarichi in Organismi esterni in rappresentanza dell'Università, conferiti dal Rettore o con delibera degli Organi di governo dell'Ateneo riportate nell'allegato n. 1 che fa parte integrante del presente bando.
5. Non sono valutate ai fini dell'attribuzione dell'incentivo le cariche retribuite o indennizzate.
6. Rientrano nelle attività didattiche gli esami per i quali si è assolta la funzione di presidente della Commissione, il numero di elaborati finali di laurea e di tesi di laurea magistrale per i quali si è svolto il ruolo di relatore, le ore di didattica frontale erogate nei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico per le quali non sia stata percepita una retribuzione aggiuntiva, gli insegnamenti non linguistici tenuti in lingua straniera, nonché i progetti di formazione internazionali finanziati e gli accordi internazionali, compresi gli accordi per il rilascio del titolo doppio o congiunto, per i quali si è stati proponenti.
7. Sono valutati per la ricerca: i finanziamenti acquisiti dall'esterno, i finanziamenti per attività svolta in conto terzi, a condizione che non siano stati ripartiti, la partecipazione a progetti di ricerca nazionali, in qualità di responsabile o di coordinatore locale, o internazionali, in qualità di principal investigator, l'aver svolto il ruolo di relatore di tesi di dottorato o di supervisore di assegni di ricerca, il superamento della soglia di docente attivo nella ricerca, il valore espresso dal rapporto tra il numero di pubblicazioni del singolo e la mediana nell'area di riferimento, i premi scientifici conseguiti, l'aver svolto il ruolo di chief editor o la presidenza di board, l'essere stato valutatore di progetto europeo.
8. Per ogni tipologia di attività (didattica, ricerca e gestione) il sistema informatico procede in automatico alla compilazione delle tre sezioni di attività, mediante l'acquisizione dei dati disponibili nelle banche dati di Ateneo, ed assegna i punteggi in base alla griglia di valutazione riportata nell'allegato n. 2 che fa parte integrante del presente bando.
9. Nel caso in cui il triennio di valutazione comprenda periodi di congedo o aspettativa, esclusi quelli per motivi di studio o ricerca, il punteggio complessivo attribuibile al candidato è rideterminato moltiplicandolo per un coefficiente di normalizzazione (C), dato dalla seguente formula $C=T/(T-n)$, dove T indica il periodo oggetto di valutazione (36 mesi) ed n indica il totale in mesi dei periodi di congedo o aspettativa usufruiti nel triennio.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. L'incentivo viene attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
2. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul sito web d'Ateneo utilizzando esclusivamente la procedura on line resa disponibile alla pagina <https://www.unimi.it/incentivodocenti/>
3. Non verranno prese in considerazione le domande inviate oltre le ore 24:00 del giorno previsto per la scadenza del bando e con modalità differenti dalla procedura on line.
4. Alla procedura si accede mediante autenticazione con le credenziali di Ateneo, utilizzate per l'accesso alla posta elettronica.
5. La domanda in formato elettronico contiene le seguenti informazioni relative ai candidati, acquisite in automatico dalle banche dati di Ateneo e precompilate dal sistema: cognome e nome, data di nascita, qualifica, dipartimento di afferenza e settore scientifico-disciplinare nel quale è inquadrato.
6. Al candidato vengono presentate tre distinte sezioni (didattica, ricerca e gestione), precompilate in automatico dal sistema mediante acquisizione dei dati disponibili nelle banche dati di Ateneo. Per quanto riguarda le pubblicazioni la procedura mostrerà un elenco delle pubblicazioni valide per l'attribuzione dei punteggi, da verificarsi e, se del caso, modificarsi con le modalità indicate al comma 7.
7. Ciascun candidato verifica i dati che lo riguardano riportati nelle predette sezioni, segnalando, negli appositi campi, eventuali inesattezze riscontrate e provvede ad inserire le informazioni che devono



essere autodichiarate, in quanto non disponibili negli archivi informatici dell'Ateneo. Per quanto riguarda le pubblicazioni, il candidato, verificato l'elenco, potrà modificare i dati esclusivamente operando su AIR.

8. I campi presenti nella procedura possono essere compilati dal candidato in più step, salvandoli di volta in volta.
9. L'inserimento dei dati mancanti equivale ad autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Con la conferma o con l'integrazione dei dati riportati nelle tre sezioni, nel caso in cui i dati in esse riportati non siano corretti o siano mancanti, il candidato assolve anche l'obbligo della presentazione della relazione di cui all'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 sulle attività svolte nel triennio oggetto di valutazione.
10. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sul contenuto delle attività autocertificate dai candidati svolte nel triennio considerato.
11. La presentazione della domanda si perfeziona con la chiusura della procedura telematica da parte del candidato entro il termine perentorio indicato dal bando, pena l'esclusione dalla selezione.
12. Con la chiusura e l'invio, la domanda e i dati riportati nelle tre sezioni, compreso l'elenco delle pubblicazioni, come eventualmente modificati e integrati dal candidato ai sensi del comma 7 del presente articolo, sono definitivi e non più modificabili dal candidato.
13. Dopo l'invio il candidato riceve una e-mail di conferma della ricezione della domanda.

Art. 5

Esclusione dalla procedura

1. Sono esclusi dalla procedura di selezione:
 - a) coloro che non siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, del presente bando;
 - b) coloro che non abbiano presentato la domanda di partecipazione completa entro i termini e/o con mezzo diverso da quello indicato all'articolo 4 del presente bando.
2. L'esclusione è disposta in qualunque momento della procedura con provvedimento motivato del Rettore.
3. Avverso l'esclusione, ai fini della presente procedura, è ammesso reclamo al Rettore entro 10 giorni dalla data della comunicazione.

Art. 6

Verifica e validazione dei dati da parte degli uffici

1. Dopo la chiusura della procedura da parte di ciascun candidato, gli Uffici competenti per materia provvedono, con il coordinamento dell'Ufficio responsabile del procedimento, a verificare le eventuali anomalie sui dati riscontrate dai candidati e, ove ne ricorrano le condizioni, aggiornano le relative Banche Dati. Per quanto riguarda le pubblicazioni, l'Ufficio competente validerà le registrazioni inserite o modificate dai candidati in AIR.
2. Nel caso in cui le anomalie segnalate o le informazioni aggiuntive autodichiarate non trovino riscontro negli atti amministrativi e negli archivi accreditati, l'Ufficio responsabile del procedimento informa il candidato che avrà facoltà di inviare, entro i successivi 5 giorni, i chiarimenti richiesti e l'eventuale documentazione in suo possesso.
3. Se, a seguito del supplemento di istruttoria, i dati segnalati dovessero risultare ancora incerti, l'istanza del candidato, corredata da una breve relazione stesa dall'Ufficio competente per la materia cui il dato si riferisce, è sottoposta all'esame della Commissione di cui all'art. 7, che esprime il proprio giudizio in merito alla richiesta, entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta stessa.
4. Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica descritte ai commi precedenti, è data ai candidati la possibilità di visionare la propria scheda personale, nella quale è indicato il punteggio riportato.



Art. 7

Commissione di valutazione

1. È costituita un'apposita Commissione, nominata dal Rettore, con il compito di verificare le incongruenze segnalate dai candidati e le integrazioni apportate dagli stessi che non abbiano trovato riscontro negli atti amministrativi o negli archivi accreditati, deliberando l'accoglimento o meno del dato ai fini della valutazione. Spetta, inoltre, alla Commissione elaborare la graduatoria finale per ciascuna fascia.
2. La Commissione è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo indeterminato. Le funzioni di Presidente sono assolte dal docente con maggiore anzianità nel ruolo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia d'incompatibilità e conflitto d'interessi.

Art. 8

Graduatoria

1. La Commissione, formula la graduatoria finale definita sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato relativamente agli indicatori di impegno didattico, di ricerca e gestionali.
2. Ciascuna graduatoria è formulata in ordine decrescente di merito. In caso di parità di punteggio tra più candidati prevale il candidato con la minor anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane di età.
3. La graduatoria è pubblicata sul sito web d'Ateneo, e della pubblicazione viene data comunicazione a tutti gli interessati.
4. I candidati possono presentare, avverso la graduatoria, ricorso al Rettore entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione. In merito ai ricorsi decide, entro i successivi 15 giorni, in via definitiva la Commissione di cui all'art. 7.

Art. 9

Attribuzione incentivo

1. Il Rettore, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, approva gli atti della procedura e dispone la conseguente attribuzione dell'incentivo a favore dei ricercatori a tempo indeterminato nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili alla procedura.
2. L'incentivo per l'anno 2011, pari a euro 1.309,58 lordo dipendente, è erogato una tantum e in un'unica soluzione, a titolo di trattamento economico accessorio, ai candidati che si sono collocati in posizione utile in graduatoria nel limite massimo del cinquanta per cento degli aventi titolo a partecipare alla presente procedura selettiva.

Art. 10

Trattamento dati personali

1. I dati inseriti nella domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dei Regolamenti di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Milano, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione.

Art. 11

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Ferdinando Lacanna.
2. Per informazioni: incentivo.docenti@unimi.it



**Art. 12
Pubblicità**

1. Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo, unitamente all'elenco del personale avente i requisiti per la partecipazione alla selezione.

**Art. 13
Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento d'Ateneo per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Milano, 1.7.2015

IL RETTORE
f.to Vago

Reg. 0295928 07/07/2015